

Dividendi di controllata estera con limiti Ue

Cgt Milano

La direttiva «madre figlia» fissa il tetto invalicabile del 5% per la tassazione Ires

Massimo Romeo

La tassazione ai fini Ires dei dividendi erogati alla società italiana dalla propria controllata estera, in recepimento della direttiva «madre-figlia», esaurisce il limite della relativa tassazione in misura non superiore al 5%, con la conseguenza che l'inclusione del 50% dei dividendi nella base imponibile Irap, dettata dalla disciplina domestica, sostanzia il superamento del limite stabilito dalla normativa comunitaria. Così si è pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza 1429 del 2 aprile 2024 (presidente ed estensore Centurelli).

Un istituto di credito italiano impugnava il silenzio-rifiuto delle Entrate sull'istanza di rimborso Irap per l'esercizio 2021/2022, calcolata sulla base imponibile comprensiva del 50% dei dividendi percepiti dalla controllata lussemburghese. Il contribuente invoca la direttiva 2011/96/Ue («madre-figlia») per ec-

cepire che, in forza delle relative disposizioni in tema di tassazione dei dividendi, l'avvenuto assoggettamento ad Ires degli utili percepiti dalla controllata nella minor misura del 5% avesse esaurito il limite massimo di tassazione della normativa comunitaria. Pertanto il ricorrente chiedeva di riconoscere il diritto al rimborso stante l'illegittimità del prelievo della maggior Irap versata su una base imponibile comprensiva del 50% dei dividendi erogati dalla controllata lussemburghese.

L'Ufficio, invece, ribadiva in giudizio la liceità della propria condotta, conforme alla disciplina Irap domestica (articolo 6, comma 1, lettera a) del dlgs 446/97) il quale dispone in ordine alla determinazione del valore della produzione netta degli intermediatori finanziari prevedendo che il margine di intermediazione sia ridotto del 50%, sì che i dividendi percepiti dalla controllante italiana concorrono a formare la base Irap nella predetta misura del 50%.

L'Amministrazione finanziaria evidenziava, altresì, che avallare la tesi del ricorrente avrebbe creato una disparità di trattamento in relazione alla tassazione ai fini Irap dei dividendi con le società che esercitano attività diversa da quella di intermediazione finanziaria o bancaria.

La Corte ha deciso di accogliere il ricorso disapplicando la normativa

domestica, incompatibile con la normativa comunitaria, da considerarsi pacificamente prevalente su quella nazionale. La Corte ha preso le mosse dell'avvenuto recepimento del contenuto della direttiva madre-figlia da parte dello Stato Italiano: infatti, l'ordinamento interno (articolo 89 del-Tuir) attesta l'esenzione dei dividendi percepiti dalla controllante italiana dall'imposta sul reddito delle società nella misura del 95%, con susseguente relativa tassazione nella residua misura del 5% (articolo 4, paragrafo 3, della Direttiva citata). Da ciò gli interpreti hanno fatto discendere l'incompatibilità con la normativa comunitaria – pacificamente prevalente su quella nazionale in virtù del principio del primato del diritto Ue – del regime italiano di tassazione ai fini Irap degli utili in parola, posto che in ragione del relativo assoggettamento ad Ires risulta esaurito

il relativo limite di imponibilità, fissato in misura non superiore al 5% dall'articolo 4 paragrafo 3. I giudici non hanno considerato ostativa a tale approccio ermeneutico sia la peculiare natura dell'Irap – la quale si configura pur sempre come un'imposta sui redditi della società, al pari dell'Ires – sia la sua mancata inclusione fra le imposte menzionate nell'allegato I, parte B della Direttiva madre-figlia (in tal senso, Corte di Giustizia Ue, cause C-365/16 e C-68/15).

I giudici hanno altresì respinto la supposta disparità di trattamento che causerebbe la disapplicazione delle disposizioni interne in materia di Irap, evidenziando come le stesse siano dettate con esclusivo riferimento alle società di intermediazione finanziaria e bancaria e quindi destinata ad essere applicata solo d esse. La Corte territoriale ha, pertanto, concluso che la tassazione ai fini Ires dei dividendi erogati alla società italiana dalla propria controllata estera, in recepimento delle modalità indicate nella Direttiva «madre-figlia», esaurisce il limite della relativa tassazione in misura non superiore al 5%, con la conseguenza che l'inclusione del 50% di detti dividendi nella base imponibile Irap, dettata dalla disciplina domestica, sostanzia il superamento del limite stabilito dalla normativa comunitaria.



Nel conflitto tra norme prevale quella unionale: respinta la pretesa dell'Ufficio di estendere la base imponibile